

LINEE GUIDA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE SULL'ACCESSO APERTO ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

1 - Ambito di applicazione e principi generali.

L'accesso aperto (*Open Access*) è uno strumento finalizzato a promuovere la condivisione e la diffusione del sapere scientifico attraverso il libero accesso ai risultati della ricerca in quanto riconosciuta come bene comune.

L'accesso aperto alla produzione scientifica - oltre a rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale - contribuisce a garantire la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.

Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica.

In particolare, l'accesso aperto mira a potenziare, nelle forme previste dalla normativa vigente, la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica condotta presso l'Università degli Studi Roma Tre, incrementandone la visibilità, nonché a rendere accessibili i risultati della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento. L'accesso aperto mira poi a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di risultati scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica e ad aumentare l'efficienza nel reperimento di dati e documenti, grazie all'indicizzazione.

La pubblicazione in accesso aperto della produzione scientifica, nel rendere immediatamente disponibili in rete i risultati della ricerca, offre agli Autori l'innegabile vantaggio di aumentare la visibilità e il grado di impatto dei propri contributi su scala globale, poiché quanto più un contributo è liberamente accessibile, tanto più facilmente potrà essere letto e citato.

2 – Finalità.

L'Università degli Studi Roma Tre è tra i soggetti firmatari della Dichiarazione di Messina del 2004, con cui gli Atenei italiani hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino del 2003 e che rappresenta l'atto formale di avvio del movimento *Open Access*.

L'Università degli Studi Roma Tre favorisce, pertanto, l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo attraverso la cosiddetta *Green Road*, ovvero il deposito in un Archivio istituzionale (autoarchiviazione) dei metadati di contributi scientifici, accompagnata dal testo completo e dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale del diritto di accesso a tutti gli utilizzatori, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Le presenti linee guida rispondono alla Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), nonché alle prescrizioni di cui alla Legge 7 ottobre 2013 n. 12 di conversione del DL. 91/2013, volte a rendere pubblicamente disponibili i risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici.

Pertanto, il presente documento nasce nell'ambito delle attività finalizzate a rendere pienamente operativa la più ampia diffusione dell'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche nell'Università degli Studi Roma Tre e si sviluppa come un testo di riferimento per la comunità accademica, al fine di agevolare il più possibile la conoscenza dell'accesso aperto e supportare gli Autori - ovvero il personale di ruolo e non di ruolo dell'Ateneo che sia autore o coautore di un Contributo della letteratura scientifica - nel processo di archiviazione delle proprie opere nel rispetto della paternità autoriale di queste.

3 - Contributi oggetto di pubblicazione.

La produzione scientifica oggetto di pubblicazione è rappresentata dalle opere di ingegno realizzate dagli Autori, singolarmente o in collaborazione con altri, e che siano stati pubblicate, o accettate per la pubblicazione.

La definizione di Contributo ai sensi del presente articolo comprende - a titolo esemplificativo - articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, *working papers*, cataloghi di mostre, edizioni di scavi, edizioni critiche o curatele di libri contenenti i risultati di progetti scientifici, testi brevettuali, carte geologiche e geografiche, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche ed ogni forma di testo comprensivo di dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule.

4 - Anagrafe della Ricerca.

L'Anagrafe della Ricerca su sistema *Iris* – rappresentante l'Archivio Istituzionale di Ateneo – è la piattaforma informatica preposta al deposito, alla conservazione e alla pubblicazione dei dati circa i Contributi della ricerca scientifica elaborati dagli autori dell'Ateneo nell'ambito della loro attività istituzionale.

Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne sono presi in considerazione esclusivamente Contributi pubblicati nell'Anagrafe della Ricerca dell'Ateneo, dal momento che quest'ultima costituisce lo strumento adottato dall'Ateneo per il transito delle informazioni nelle banche dati ministeriali (es. LoginMiur).

L'Anagrafe della Ricerca utilizzata dall'Università degli Studi Roma Tre è dotata di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione e la diffusione dei dati in essa depositati. Essa risponde agli *standard* tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi e consente l'interoperabilità con le banche dati del MIUR e con le maggiori banche dati bibliometriche.

L'Anagrafe della Ricerca è corredata da strumenti informativi per facilitare l'inserimento dei metadati associati a ciascun Contributo e per rendere gli Autori pienamente consapevoli dei loro diritti e delle possibili scelte di distribuzione e accessibilità.

5 - Deposito nell'Anagrafe della Ricerca.

Dal momento in cui l'Autore ha notizia della pubblicazione del proprio Contributo in una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore, è tenuto ad avviare la procedura di deposito nell'Anagrafe della Ricerca.

Per i Contributi realizzati antecedentemente alla pubblicazione delle presenti linee guida l'Autore, prima di procedere al deposito del Contributo, deve verificare il relativo contratto editoriale e, specificatamente, quali diritti ha ceduto all'editore, eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali, di sicurezza o salute pubblica, di sicurezza nazionale che escludano in tutto o in parte la pubblicazione ad accesso aperto o altre procedure, quali quelle di deposito di domande di brevetto. Qualora il contratto editoriale non consenta la pubblicazione in accesso aperto, l'Autore può proporre all'editore la sottoscrizione di un *addendum* al contratto al fine di acquisire il diritto di pubblicare una copia del Contributo nel suddetto archivio, fatta salva la facoltà dell'editore di richiedere un periodo di embargo. A tal fine, l'Autore potrà utilizzare un *Author Addendum* tra quelli già esistenti, definiti da istituzioni e legali che supportano l'Open Access, quali ad esempio l'Author Addendum di SPARC.

Per ciascun nuovo Contributo, l'Autore, dopo aver verificato l'esistenza dei diritti per la pubblicazione in accesso aperto, procede direttamente all'inserimento di tutti gli elementi richiesti dal sistema informatico, ovvero;

a) I metadati bibliografici descrittivi del Contributo.

Per metadati di un Contributo si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.), la data di pubblicazione e l'eventuale termine dell'embargo di cui al successivo art. 6.

b) La copia digitale del Contributo in una o più versioni accettate dall'Anagrafe, con indicazione delle relative discipline di accesso.

Le versioni delle opere che è possibile depositare sono le seguenti:

- PDF EDITORIALE o PUBLISHED VERSION: la versione editoriale del Contributo, completa di impaginazione e grafica;
- POST-PRINT o Accepted Manuscript: il testo finale che ha superato il processo di *peer review*, pronto per la pubblicazione o che sia già stato pubblicato, nella versione non formattata dall'editore;
- PRE-PRINT: la versione ultimata dall'autore non ancora sottoposta alla procedura di revisione (*peer-review*) e di editing da parte dell'editore.

Il sistema informatico è interconnesso con la banca dati SHERPA-RoMEO che censisce le maggiori riviste scientifiche, affinché gli autori possano verificare quale sia la versione del Contributo che ciascun editore consente di pubblicare.

c) Concessione, in favore dell'Università degli Studi Roma Tre, della Licenza gratuita, universale, non esclusiva, a pubblicare il Contributo in accesso aperto sull'Anagrafe della Ricerca per scopi non commerciali.

La suddetta licenza viene rilasciata attraverso la formale accettazione del documento predefinito visualizzato sul sistema informatico, con cui l'Autore autorizza l'Università ad esercitare i seguenti diritti:

- Pubblicare, riprodurre e distribuire i metadati del Contributo, ivi compresa – ove consentito – la copia digitale depositata, per finalità di cui agli artt. 2 e 7.
- Detenere una copia digitale del Contributo nella versione consentita a scopo di preservazione nel tempo e per permettere le attività di valutazione interna ed esterna;
- Eliminare il Contributo o limitarne la diffusione, ove in esso rilevi contenuti che possano esporre l'Università al rischio di azioni legali;
- Adattare o trasformare l'*e-print* del Contributo al solo fine di assicurarne l'accessibilità, anche a persone con disabilità, l'archiviazione, la conservazione nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici o per correggere errori di inserimento dei relativi metadati;

- Inserire le notizie bibliografiche del Contributo nei portali *web* internazionali dedicati agli *e-print* in modo che la citazione dell'Opera rimanga sempre visibile. Con la suddetta licenza, l'Autore dichiara altresì:
- di essere il responsabile intellettuale della creazione di tale Contributo e di avere la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sullo stesso,
- che il Contributo non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni eventuale responsabilità per contestazioni di terzi;
- l'integrità e l'autenticità della versione o delle versioni depositate.

d) Concessione eventuale di una Licenza Creative Commons in favore degli utenti.

La Concessione regola gli specifici diritti d'uso che l'Autore concede agli utenti e le condizioni di condivisione del proprio contributo.

Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono licenze sul diritto d'autore predefinite a livello internazionale e rappresentano lo strumento tramite il quale il titolare dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari (utenti).

Detta licenza viene rilasciata dall'Autore opzionando una delle licenze CCPL visualizzabili sulla piattaforma informatica, diverse a seconda dei diritti che l'Autore intende concedere agli utenti (es. riproduzione, distribuzione, trasmissione dell'opera) e delle clausole di utilizzo (es. attribuzione della paternità dell'autore, non commerciabilità, divieto di alterazione o trasformazione).

6 - Pubblicazione del Contributo in accesso aperto.

Alcuni editori prevedono un periodo di "embargo" dalla prima pubblicazione dell'opera prima del quale non è possibile rendere accessibile il Contributo in nessuna delle sue versioni.

In pendenza di un eventuale periodo di embargo il Contributo depositato in archivio permarrà in regime di accesso chiuso e pertanto non sarà accessibile all'esterno - ove risulteranno visibili i soli metadati del medesimo - e sarà visibile per esteso solo al personale dell'Amministrazione abilitato a svolgere funzioni di "Amministratore di sistema", o ai soli fini operativi di gestione e trattamento statistico dei dati e contributi.

Decorso il periodo di embargo il contributo sarà immediatamente accessibile in accesso aperto.

In tale prospettiva, si segnala che la Commissione Europea di regola stabilisce un embargo massimo per l'OA alle pubblicazioni derivanti dalle attività dei progetti finanziati (come nel caso del programma Horizon 2020, laddove è previsto che il lavoro deve essere comunque reso pubblico entro 6/12 mesi a seconda dell'area

di riferimento). Simili prescrizioni regolano, come è noto, l'accesso aperto ai Contributi scientifici pubblicati nell'ambito di PRIN finanziati dal MUR (vedi ad es. l'art. 13 del bando PRIN 2020) e di quelli presentati dall'Ateneo in sede di VQR (vedi ad es. l'art. 8 del bando VQR 2015-2019)

Pertanto, gli Autori possono stipulare esclusivamente accordi editoriali che prevedano tempi di embargo non superiori a quelli previsti nelle condizioni di finanziamento dei progetti nell'ambito dei quali è stato realizzato il Contributo.

7 - Obbligatorietà del deposito.

L'Anagrafe della Ricerca costituisce l'unico strumento informatico utilizzato per la periodica rendicontazione delle attività di ricerca dei docenti, con riferimento alle procedure di valutazione di natura sia esogena (ad es. VQR, SUA-RD, ASN, accreditamento dei corsi di dottorato, etc.) che endogena (ad es. scatti stipendiali, procedure per la distribuzione di fondi premiali, autovalutazione della ricerca, ecc.).

A tale proposito si segnala che ai fini delle procedure di valutazione di natura esogena, il deposito e la pubblicazione in accesso aperto descritti nel presente documento non esauriscono e sostituiscono gli adempimenti prescritti dalle norme disciplinanti tali procedure.

Pertanto, gli Autori dovranno provvedere al deposito nell'Anagrafe della Ricerca anche delle versioni del Contributo da sottoporre alle suddette procedure di valutazione, secondo modalità, formati e tempi indicati dalle norme specifiche che le regolano.

La registrazione e il deposito del contributo in una delle versioni previste dall'Anagrafe rappresentano requisiti necessari ai fini delle procedure di valutazione di natura endogena.

8 - Assistenza e Informazioni utili.

L'assistenza sugli aspetti tecnici legati ai sistemi informatici, nonché ulteriori informazioni utili al deposito dei Contributi sono pubblicate sul sito web di Ateneo alla voce "Anagrafe della Ricerca" o sul sistema informatico di gestione dell'archivio.

*Licenza di deposito e pubblicazione nell'Anagrafe della Ricerca concessa dall'Autore
all'Università degli Studi Roma Tre.*

Autorizzazione e clausole di esonero da responsabilità

Art. 1
Definizioni

Ai fini e per gli effetti della concessione della Licenza di pubblicazione nell'Anagrafe della Ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre, si intende per:

“Autore”: *colui che, depositando un Prodotto nell'Anagrafe, dichiara e garantisce di averne la paternità intellettuale e di essere titolare del diritto di disporre per le finalità stabilite dalla presente Licenza, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.*

“Contributo della letteratura scientifica” o **“Contributo”** o **“Prodotto”**: *l'opera dell'ingegno realizzata dall'autore anche in collaborazione con altri, suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza, delle disposizioni di legge applicabili in materia e dei contratti editoriali sottoscritti tra Autore ed editore. Il Contributo è caratterizzato dai metadati bibliografici descrittivi del Prodotto, e dalla copia digitale fornita nel migliore formato possibile. La copia digitale di un Prodotto può essere fornita nella versione:*

- *PDF EDITORIALE o PUBLISHED VERSION: la versione editoriale del Contributo, completa di impaginazione e grafica;*
- *POST-PRINT o Accepted Manuscript: il testo finale che ha superato il processo di peer review, pronto per la pubblicazione o che sia già stato pubblicato, nella versione non formattata dall'editore;*
- *PRE-PRINT: la versione ultimata dall'autore non ancora sottoposta alla procedura di revisione (peer-review) e di editing da parte dell'editore.*
- *Nel caso delle tesi di dottorato, oggetto del deposito è la versione definitiva della tesi consegnata agli uffici amministrativi ai fini della sua discussione.*

“Anagrafe della Ricerca”: *il sistema informativo di documentazione, diffusione, archiviazione, conservazione e deposito dei Prodotti della ricerca svolta nell'Università degli Studi Roma Tre.*

“Licenza”: *la regolamentazione dei diritti d'uso concessi dall'Autore all'Università a seguito del deposito del Contributo nell'Anagrafe della Ricerca. La regolamentazione è differenziata in funzione dei possibili utilizzi dei metadati e della copia digitale.*

Art. 2

Finalità e principi generali

- 1. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.*
- 2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.*
- 3. La visibilità della produzione scientifica ha come risultato la valorizzazione delle competenze grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti.*
- 4. Il deposito nell'Anagrafe consente di rendere pubblicamente disponibili i Prodotti della ricerca, di conservare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per l'esercizio interno di valutazione della ricerca e per eventuali altri esercizi esterni secondo le disposizioni del Ministero competente e dell'ANVUR.*
- 5. L'Ateneo rende pubblicamente disponibili i Prodotti della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo i canoni dell'accesso aperto.*
- 6. La connessione tra accesso aperto e valutazione interna della ricerca è parte essenziale dell'impegno e dell'azione dell'Ateneo in favore dell'accesso aperto.*

Art. 3

Garanzie

L'Autore dichiara e garantisce che:

- 1. Il Contributo depositato nell'Anagrafe della Ricerca è originale e di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'opera e dei diritti d'uso sulla medesima che sono concessi all'Università attraverso il presente accordo;*
- 2. Il Contributo depositato nell'Anagrafe della Ricerca non viola alcun diritto di terzi;*
- 3. Qualora il Contributo sia stato commissionato, sponsorizzato o finanziato, l'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi di cui al relativo contratto;*
- 4. Per i Contributi redatti in collaborazione con altri, l'Autore dichiara e garantisce di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità sugli stessi (c.d. co-autori) e di avere da questi ottenuto il consenso al deposito senza riserva.*
- 5. Il Contributo depositato nell'Anagrafe della Ricerca viene depositato nella migliore versione consentita, a testo pieno (full text), corredata del sommario/abstract e di tutti i*

dati bibliografici necessari alla sua identificazione, catalogazione e contestualizzazione, ivi compresi - se attribuiti - i codici identificativi univoci dell'opera;

6. *Qualora il Contributo costituisca e/o contenga una rielaborazione di altra opera preesistente, l'Autore dichiara e garantisce di avere effettuato tale rielaborazione nel pieno rispetto della normativa vigente, dei diritti morali ed eventualmente economici esistenti su quest'ultima;*

L'Autore, pertanto, manleva l'Università da ogni responsabilità conseguente all'eventuale violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera.

Nell'ipotesi in cui non siano state fornite informazioni veritiere o vengano accertate violazioni dei diritti di autore del terzo effettivo titolare del Contributo, l'Università si riserva in ogni caso di adottare ogni iniziativa o azione ritenuta opportuna, anche al fine di ottenere il ristoro di tutti gli eventuali danni che dovessero conseguire all'Ateneo a seguito delle contestazioni dei terzi.

Art. 4

Concessione dei diritti d'uso all'Università (c.d. Licenza)

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nel presente accordo, l'Autore concede all'Università degli Studi Roma Tre una licenza d'uso gratuita, universale, non esclusiva, per scopi non commerciali, con cui autorizza l'Ateneo ad esercitare i diritti di seguito elencati:

- a) Pubblicare, riprodurre e distribuire i metadati del Contributo, ivi compresa la copia digitale depositata, per finalità di cui all'art. 2;*
- b) Detenere una copia digitale del Contributo nella versione consentita a scopo di preservazione nel tempo e per consentire le attività di valutazione interna ed esterna;*
- c) Eliminare il Contributo o limitarne la diffusione, ove in esso rilevi contenuti che possano esporre l'Università al rischio di azioni legali;*
- d) Adattare o trasformare l'e-print del Contributo al solo fine di assicurarne l'accessibilità, anche a persone con disabilità, l'archiviazione, la conservazione nel tempo da parte degli eventuali nuovi sistemi informatici o per correggere errori di inserimento dei relativi metadati;*
- e) Inserire le notizie bibliografiche del Contributo nei portali web internazionali dedicati agli e-print in modo che la citazione dell'Opera rimanga sempre visibile.*

L'Università non è responsabile di eventuali perdite o danneggiamenti degli e-print memorizzati nell'Anagrafe della Ricerca pur impegnandosi a garantire la massima cura nella conservazione degli stessi.